



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il predetto principio contabile stabilisce alcuni contenuti della presente nota integrativa, la quale, nel nuovo sistema di bilancio adottato fin dal 2015 per gli enti locali che hanno avviato la sperimentazione contabile nell'esercizio 2014, completa la parte descrittiva del bilancio di previsione, affiancandosi al documento unico di programmazione (DUP) e alle altre note predisposte.

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni di bilancio, per ciò che concerne la spesa, si è tenuto conto delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, delle spese sostenute in passato con valutazioni attente circa il contenimento e la razionalizzazione su interventi possibili di manovra.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. I trasferimenti erariali sono stati confermati nella stessa misura dell'anno 2019 e saranno oggetto di attento monitoraggio nel corso dell'esercizio.

Per quanto riguarda la I.U.C., sul bilancio 2020 in esame sono state confermate le aliquote IMU e TASI in vigore fino al 31/12/2019 ed il relativo gettito.

Sul punto, però, occorre sottolineare come il disegno di legge di bilancio 2020, attualmente in discussione in Parlamento, potrebbe modificare sensibilmente la disciplina dei due tributi a partire dal 01.01.2020. Inoltre, per l'anno 2020, tale legge parrebbe consentire ai Comuni di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dei tributi in oggetto non oltre il 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda la TARI, ad oggi, il soggetto gestore non ha presentato il piano finanziario 2020: pertanto, il costo del servizio ed il relativo gettito da TARI sono stati previsti in misura corrispondente al piano finanziario 2019.

In ogni caso, occorre ricordare che l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 prevede che, in caso di mancata deliberazione delle aliquote e tariffe per un determinato anno di imposta, siano automaticamente prorogate quelle in vigore nell'anno precedente, senza necessità di alcun atto confermativo che non sia imposto da modifiche normative.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazioni alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Tra queste in particolare sono state considerate le entrate riscosse per cassa e per le quali, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo non si sono mai verificare tensioni di cassa, i proventi, diversi dai trasferimenti, nei quali i soggetti debitori fossero pubbliche amministrazioni, i dividendi dalle società partecipate, altre entrate di minore rilevanza.

Ai sensi dell'art. 1, c. 882, della Legge n. 205/2017 lo stanziamento per l'accantonamento a FCDE per il 2020 deve essere pari all'95% e dal 2021 al 100%. In via prudenziale, è stato comunque iscritto, anche il 2020 il 100% del fondo.

Per quanto riguarda l'individuazione del quinquennio storico, considerato che non è ancora stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2019, è stato preso in considerazione il quinquennio 2014/2018.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata riferiti alla tassa sui rifiuti TARI (ex TARES/TARSU), ai servizi scolastici (mensa-trasporto ecc.), alle sanzioni di violazione regolamenti comunali ed a quelle del C.d.S., determinando i seguenti risultati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziam. accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.348.170,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.348.170,00	56.084,68	59.500,00	4,41%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non	0,00	0,00	0,00	0,00%

	accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	231.000,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.579.170,00	56.084,68	59.500,00	3,77%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	142.350,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	172.350,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	274.000,00	617,50	1.000,00	0,36%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	122.000,00	13.702,80	14.500,00	11,89%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	200,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	10,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	69.000,00	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	465.210,00	14.320,30	15.500,00	3,33%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	120.000,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%

5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	2.336.730,00	70.404,98	75.000,00	3,21%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	2.216.730,00	70.404,98	75.000,00	3,38%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	120.000,00	0,00	0,00	0,00%

Altri accantonamenti / fondi

1- FONDO RISCHI

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2, lettera h), in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza, è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

In fase di previsione, tale fondo non è stato previsto, in quanto non sono stati individuati né quantificati rischi di soccombenza.

2- FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi della Legge 27-12-2013, n.147, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che gli accantonamenti si applichino a decorrere dell'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014.

In caso di risultato negativo, condizione finora non verificatasi, l'ente accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Approvando il bilancio 2020/2022 nell'anno 2019 e non essendo ancora disponibili i dati di bilancio delle partecipate, l'Ente ha provveduto a richiedere alle stesse se, sulla base dei dati di pre-consuntivo, emergessero possibili situazioni di disavanzo.

3 – FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 – punto 5.2, lettera i), è previsto apposito fondo, che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando economia, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

4 – FONDO DI RISERVA

Nella missione "fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste a bilancio.

È previsto sul bilancio 2020/2022 un fondo di € 12.829,00 per l'anno 2020 (pari al 0,615%), €. 12.890,00 per l'anno 2021 (0,616%) ed €. 13.120,00 per l'anno 2022 (0,627%).

5 – FONDO DI RISERVA DI CASSA

Nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,02 % delle spese finali.

È previsto sul bilancio 2020/2022 un fondo di € 15.000,00, pari a circa allo 0,667% delle spese finali.

Fondo Pluriennale Vincolato

Il principio contabile applicato della Contabilità Finanziaria, allegato 2/4 richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 – al punto 5.4 prevede: “[...] *L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato[...]*”.

In sede di predisposizione del Bilancio 2020/2022 il F.P.V. non è stato costituito, verrà iscritto a bilancio con apposita variazione successivamente alla quantificazione.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Considerato che la proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto di gestione 2019, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione 2019 accertato.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione.

Il prospetto del risultato di amministrazione presunto viene allegato al bilancio di previsione.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale, finanziati con risorse proprie dell'Ente, si rimanda a quanto previsto nel documento unico di programmazione (DUP) : “non occorre redigere il programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio

2020/2022 ed il relativo elenco per i lavori da avviare nel corso dell'esercizio 2020, in quanto al momento attuale non sono previsti lavori pubblici di importo superiore a 100.000 Euro"

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di San Giorgio Canavese non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il Comune di San Giorgio Canavese non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa quota percentuale.

Il Comune di San Giorgio Canavese detiene attualmente le seguenti partecipazioni azionarie nelle società di capitale sotto elencate:

Denominazione	Codice Fiscale	Attività svolta	Finalità istituzionale	% di partecipazione
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	07937540016	Gestione servizio idrico integrato	SI	0,00003
Società Canavesana Servizi	06830230014	Raccolta trasporto smaltimento rifiuti	SI	2,11

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Pareggio di bilancio

In base ai contenuti della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in particolare a quanto stabilito dall'art. 9 rubricato; "Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali" dall'anno 2016, i bilanci degli enti locali, per essere considerati in equilibrio, devono registrare, sia in fase di previsione che di rendiconto un saldo non negativo sia in termini di competenza che di cassa tra le entrate finali e le spese finali ed un saldo non negativo, sempre in termini di competenza e di cassa tra le entrate correnti e le spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 25

La legge 12 agosto 2016, n. 164 (recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"), prevede con la modifica all'art. 9 della legge n. 243/2012, il solo obbligo di conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate e spese finali.

San Giorgio Canavese, 12-12-2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Luca FASCIO